

COMUNE DI PESARO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

Disposizioni generali.

ART. 1 - Tutti i servizi di Polizia Urbana dipendono dall'Ispettore di Polizia Urbana, il quale provvede in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento ed in ottemperanza degli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale.

I servizi di Polizia Urbana, sono disciplinati dal presente Regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali e cioè:

- a) - Regolamento per l'applicazione della tasca di occupazione di spazi ed aree pubbliche o di posteggio.
- b) - Regolamento organico del Corpo dei Vigili.
- c) - Regolamento per le vetture pubbliche.
- d) - Regolamento dei mercati e per le fiere.
- e) - Regolamento pel servizio dei facchini e servitori di Piazza.
- f) - Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni.
- g) - Regolamento sugli spazzini.
- h) - Regolamento per la raccolta e ritiro rifiuti domestici.
- i) - Regolamento per lo spurgo dei pozzi neri.
- l) - Regolamento per la stazione balneare.
- m) - Regolamento sui panettieri, fornai e rivenditori di pane e farina.
- n) - Regolamento sulla tenuta dei cani.
- o) - Regolamento per il servizio di custodia autoveicoli.

Oltre le norme contenute nei regolamenti sopra elencati i cittadini sono tenuti all'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Autorità Comunale e degli ordini anche verbali dati in luogo da funzionari e dagli Agenti della vigilanza urbana.

(Mod. con del. n. 156 del 22/3/1940, approvata dalla G.P.A. il 10/4/1940 al n. 22193).

TITOLO II

Della occupazione del suolo pubblico.

ART. 2 - A tutela dell'ordine pubblico e per la libera circolazione nelle piazze, nelle strade, nei vicoli, nei portici, nei giardini ed in qualunque luogo ad uso pubblico od anche semplicemente gravato di servitù pubblica è vietato:

- 1 - di occupare in qualsiasi modo il suolo ed il sottosuolo;
- 2- di tenere qualsiasi oggetto sopra il suolo e sporgente dal filo dei fabbricati;
- 3 - di esercitare arti e mestieri al di fuori delle botteghe, officine, ecc.
- 4 - di rimuovere, smuovere ed altrimenti alterare lo stato normale del pubblico suolo.

ART. 3 - Non cadono sotto le disposizioni dell'articolo precedente le momentanee occupazioni del suolo pubblico:

- 1.- delle vetture ed autovetture pubbliche da piazza nei luoghi di stazionamento o quando sono a disposizione dei loro avventori fuori dalle rispettive stazioni;
- 2. - delle vetture ed autovetture private in servizio;
- 3. - dei veicoli in genere nell'atto di caricare o scaricare merci, purché dette operazioni siano limitate al tempo strettamente necessario e non ostacolino il transito delle persone e dei veicoli. Nel caso che la occupazione impedisca la libera circolazione, il carico e lo scarico dovrà farsi in località vicina più adatta. Per nessun motivo i veicoli potranno collocarsi attraverso la linea stradale.

ART. 4 - E' però in facoltà dell'Autorità Comunale di permettere in casi speciali la occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e dell'aria, sotto determinate condizioni e cautele e verso il pagamento della relativa tassa di posteggio o di concessione.

Tali permessi sono precari e possono quindi essere sospesi e revocati ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, senza che il concessionario abbia diritto al rimborso delle somme pagate o a compenso di sorta.

ART. 5 - Per la posa di condutture sotterranee e per il collocamento di linee aeree telefoniche, telegrafiche e per il trasporto di energia per uso industriale, oltre l'osservanza delle leggi in vigore, il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale che a tutela della sicurezza pubblica e a seconda dei casi, con le altre norme, potrà prescrivere che:

- a) per esigenze di servizio pubblico, per riparazioni del suolo, di edifici pubblici e privati, per la tinteggiatura di costruzioni in genere, il concessionario, a semplice richiesta del Municipio, sia obbligato a rimuovere temporaneamente a sue spese le condutture;
- b) siano a carico del concessionario tutte le opere occorrenti a riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione o rimozione di condutture sotterranee, di fili aerei, dei relativi sostegni ed a ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti, sia all'atto dell'impianto che in seguito.

ART. 6 - Nel capo sia necessario puntellare fabbriche o costruire impalcature dovrà chiedersi il permesso dell'Autorità Comunale, ed i palchi ed i puntelli dovranno essere rimossi appena terminato o sospeso il lavoro.

In casi eccezionali e per circostanze, straordinarie, purché l'occupazione non sia di grave incomodo per il pubblico e di impedimento al libero transito, l'Autorità Comunale può accordare il permesso di occupare il suolo pubblico con materiale da costruzione.

ART. 7 - E' proibito stendere sul pubblico suolo frutta, cereali, foraggi, bozzoli conserve ed altre derrate allo scopo di essicarle o prosciugarle.

ART. 8 - E' vietato tenere fuori del limitare dei negozi e botteghe come anche di apporre sugli ingressi, porte e finestre e su altre parti esterne non solo dei negozi e delle botteghe ma eziandio di qualsivoglia casa ed edificio, mostre di merci, commestibili, targhe, insegne, vetrine, salvo, per queste ultime, le disposizioni speciali che saranno previste dal Regolamento Edilizio.

ART. 9 - E' pure vietato di collocare in qualsiasi luogo di uso pubblico, nei vani dei portici ed anche negli interpilastri, banchi, sedie, cesti, mobili etc. Per i tavolini da caffè si potrà permettere la concessione, quando i locali d'esercizio si aprano direttamente sulla località occupabile e quando l'occupazione non sia di intralcio al movimento dei pedoni e dei veicoli.

ART. 10 - Per accedere alle cantine o ad altri luoghi sotterranei non si possono aprire botole o praticare aperture sul suolo pubblico.

ART. 11 - I conduttori di stallaggi mancanti di rimessa o con rimessa insufficiente potranno ottenere dall'Autorità Municipale la concessione di occupare con veicoli parte del suolo pubblico, limitatamente però ai giorni di fiera e mercato, quando però gli stallaggi stessi siano posti in località da permettere tali occupazioni senza grave danno della libertà del transito e quando, a giudizio dell'Autorità stessa per la centralità ed esigenza del luogo, non si ravvisi impropria l'occupazione.

ART. 12 - Tanto di giorno che di notte è vietato immettere, gettare o versare sul pubblico suolo qualsiasi materia liquida o solida, come qualunque immissione di esalazioni nocive o moleste nell'aria pubblica. Sarà in facoltà dell'Autorità Municipale di vietare sulle vie e piazze principali anche la distribuzione di manifestini, opuscoli ed altri fogli volanti

ART. 13 - Senza uno speciale permesso del Podestà non si potranno versare sul suolo pubblico terre, rottami, calcinacci od altri materiali provenienti dagli scavi stradali e di fondazioni, da costruzioni, demolizioni e riparazioni di fabbricati. Il concessionario avrà però l'obbligo di far trasportare dette materie, giornalmente, nei luoghi di scarico che l'Autorità Comunale avrà cura di indicare con una tabella.

Non è vietato ai proprietari che debbono rimuovere a loro spese le macerie, di farle trasportare in località priva te purché notifichino alla Autorità Comunale il luogo di scarico.

ART. 14 - Se nel trasportare, caricare, scaricare merci ed altre materie di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimanesse ingombro o sporco, le persone incaricate al carico e scarico dovranno immediatamente provvedere alla loro rimozione ed alla nettezza del suolo.

Così dicasi per i rivenditori ambulanti di frutta e verdure, di commestibili, di combustibili, di bevande e di qualunque altra mercanzia, nonché per gli incettatori e raccoglitori di stracci, vetri, rottami, etc.

ART. 15 - Il carico e lo scarico della legna, fascine, fieno, paglia, carbone, calce, gesso, cementi e di altre materie facili a polverizzarsi non potrà farsi dalla pubblica via o piazza senza licenza dell'Ufficio di P.U. che dovrà assicurarsi della impossibilità di eseguire tali operazioni nell'interno della casa.

ART. 16 - Per il trasporto di materie polverose si farà uso di carro chiuso.

TITOLO III

Ordine e decoro.

ART. 17 - E' vietato:

- a) otturare con materie solide o semisolide le bocchette delle fogne stradali e dei pubblici orinatoi;
- b) deviare o alterare il corso delle acque delle condutture e delle fontane pubbliche;
- c) immettere e lavare tini, tavole, arnesi, panieri od altri oggetti, carni, verdura, etc., non nolo nei pubblici lavatoi, nelle vasche, nelle fontane o fontanelle, ma anche in prossimità alle medesime;
- d) recare in qualunque modo danni o guasti ai fanali, alle fontanelle, ai pozzi d'uso pubblico, ai lavatoi, alle condutture dell'acqua, del gas ed alle linee ed apparecchi stradali della energia elettrica e delle reti telefoniche e telegrafiche;
- e) accendere e spegnere fanali;
- f) prendere acqua dagli idranti stradali;
- g) danneggiare, deturpare ed imbrattare con scritti, figure, pegni, macchie e simili gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri degli orti e i giardini, i marciapiedi ed i lastricati delle vie o piazze, sedili, le colonne, le latrine, gli orinatoi pubblici, etc.;
- h) lacerare e lordare gli stampati affissi ai quadri delle pubbliche affissioni.

ART. 18 - E' proibito sfrondare gli alberi di proprietà del Comune, di salirvi sopra, d'incidere la corteccia ed in qualunque altro modo di guastarli e danneggiarli.

ART. 19 - Nei viali e giardini pubblici è vietato di:

- a) passare e coricarsi sui tappeti erbosi, dormire o sdraiarsi sui sedili;
- b) guastare sedili, termini, tabelle, colonnine, ripari, siepi, etc.;
- c) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli , etc.
- d) guastare piante, tagliare erba, stipare e staccare fiori e foglie;
- e) stendere oggetti, collocare sedie, baracche, banchi, tende, etc.

ART. 20 - I proprietari ed affittuari delle case, botteghe magazzini etc, ed ogni altro frontista anche pel solo muro di cinta, sono obbligati eseguire lo sgombrò delle nevi di fronte alle proprietà ad essi spettanti o da essi condotte in affitto, per tutta la larghezza del marciapiede, e ciò non appena cessata la neve o nelle prime ore del mattino se la neve sia caduta di notte, salvo gli obblighi che ne derivano all'Impresa. a termini di capitolato nel caso di appalto del servizio di nettezza pubblica.

ART. 21 - Per scaricare i tetti dalla neve occorre un permesso dell'Autorità Municipale, che, prescriverà le cautele necessarie affinché l'operazione non riesca pericolosa ed incomoda.

La neve scaricata dai tetti dovrà essere immediatamente asportata a spese del proprietario della casa.

ART. 22 - Quando si formassero strati ghiacciati sui marciapiedi e ghiaccioni pendenti dagli oggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari delle case stesse dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendo coprire con polvere o rompere i ghiacci e facendo cadere i ghiacci pendenti.

ART. 23 - E' assolutamente vietato il formare sdruccioli sul ghiaccio nel suolo pubblico o d'uso pubblico.

ART. 24 - E' proibito:

- a) transitare sul suolo pubblico, spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
- b) ogni giuoco di palle, bocce etc. nelle piazze e vie pubbliche o soggette a servitù pubblica;
- c) lanciare sassi, palle di neve, frutta ed altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere nelle vie, piazze e passeggi pubblici;
- d) innalzare palloni, aquiloni etc. nelle pubbliche strade,
- e) esporre vasi ed oggetti mobili sulle terrazze delle case o sui davanzali delle finestre, se non assicurati da appositi e solidi ripari in ferro;
- f) introdurre nel territorio comunale animali pericolosi o feroci quando non siano racchiusi in solidissime gabbie.

ART. 25 - L'innaffiamento delle piante o dei fiori posti sui balconi, parapetti, terrazze, davanzali prospicienti le pubbliche vie e piazze potrà farsi in modo che le acque non sgocciolino all'esterno.

ART. 26 - In città ed anche nelle frazioni ove esistano aggruppamenti di case è proibito:

- a) lasciare vagare bestiame e pollame in genere ed animali da cortile;
- b) domare cavalli o condurli non domati;
- c) abbandonare veicoli d'ogni specie, bestie da tiro, da sella e da soma anche se assicurati ad anelli o ad altri infissi;
- d) gareggiare di velocità con bestie da tiro, da selle e con velocipedi e veicoli a trazione meccanica.

ART. 27 - I fabbri ferrai, i ramieri, i maniscalchi, i fonditori, i falegnami ed ogni altro operaio, cui occorra di valersi del fuoco o di materie incandescenti, debbono lavorare nell'interno delle officine o botteghe, ed in modo che non possa avvenire la immissione di faville nella pubblica via.

Gli scalpellini e marmisti, esercitando il loro mestiere, sia in luogo pubblico che nelle botteghe, dovranno evitare che le scaglie delle pietre possano offendere i passanti.

ART. 28 - I proprietari delle case e degli altri edifici le cui porte, atrii e cortili rimangono aperti nelle ore notturne, devono tenere illuminati gli ingressi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

ART. 29 - Nella esecuzione di opere nuove o di riforma delle fronti dei fabbricati, incombe l'obbligo al proprietario di eseguire tutto ciò che può essere atto a togliere ogni pericolo ed a diminuire gli incomodi per i passanti e per il vicinato.

ART. 30 - Qualunque edificio che minacci totale o parziale rovina deve essere dai proprietari sollecitamente riparato. Nei casi d'urgenza e nell'interesse della sicurezza pubblica e della igiene provvede il Podestà, giusta il disposto dello art. 153 della Legge Comunale e Provinciale del Regolamento di Edilizia.

ART. 31 - I chioschi o le colonnette di distribuzione di carburanti durante la notte dovranno essere illuminati secondo l'orario della pubblica illuminazione.

ART. 32 - I saltimbanchi, i giuocatori di bussolotti, gli acrobati, i suonatori di organetti o di altri strumenti, i cantastorie ed i conduttori di padiglioni, di tende e baracche di pubblici spettacoli non potranno esercitare se non in quelle determinate località che l'autorità Comunale vorrà designare ogni qualvolta stimerà opportuno di accordare il permesso richiesto.

ART. 33 - In occasione di fiere, feste e spettacoli non si possono erigere palchi, gradinate etc., senza permesso della R. Questura e dell'Autorità Municipale.

ART. 34 - Ferme restando le disposizioni vigenti sulla tassa e tenuta dei cani è vietato:

- a) di impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e di favorire la fuga dei cani;
- b) di aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non a titolo di difesa;
- c) di tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'abitudine di aggredire o mordere i viandanti;
- d) far vagare cani non muniti di museruola di prescrizione come al modello depositato presso l'Ufficio di P.U.

Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola.

ART. 35 - I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere tenuti al guinzaglio.

ART. 36 - Non si possono calare dall'alto nella pubblica via oggetti qualsiasi e materiali provenienti da demolizioni, senza autorizzazione dell'Autorità Municipale che prescriverà tutte quelle misure atte ad evitare danno o molestia ai passanti.

ART. 37 - E' vietato esporre, distendere, sbattere, spolverare dai balconi, dalle finestre e da qualsiasi altro, luogo prospiciente le strade e le piazze ed altri spazi pubblici, oggetti di biancheria, panni, indumenti, stuoie, tappeti e simili, appendere gabbie ed esporre quant'altro possa offendere il pubblico decoro.

ART. 38 - E' pure proibito:

- a) lavare vetture di qualsiasi specie in luoghi aperti al pubblico;
- b) strigliare, ferrare, lavare, pulire, tosare, foraggiare, abbeverare e praticare in pubblico operazioni di mascalcia, pulire finimenti ed utensili da rimessa;
- c) trebbiare e vagliare cereali. La vagliatura potrà farsi nell'interno delle case, sempre che la polvere non rechi incomodo ai vicini ed ai passanti;
- d) pigiare uva, segare e spaccare legna da ardere o legname da costruzione in luogo pubblico o soggetto a servitù pubblica;
- e) pettinarsi, radersi la barba ed in genere compiere atti di pulizia personale in contrasto con la decenza pubblica.

ART. 39 - Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati, introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nella scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

ART. 40 - Ai macellai, pizzicagnoli, etc. è vietato di stare nei negozi o mostrarsi in pubblico con vestimenta ed attrezzi sudici od intrisi di sangue.

ART. 41 - Ai venditori di giornali è proibito pubblicare ad alta voce per la città fatti e notizie di qualunque specie.

Sarà loro permessa la pura enunciazione, in modo conveniente dei titoli dei giornali.

ART. 42 - Nei locali per Cinematografi e negli esercizi pubblici in generi è vietato far uso dei campanelli e di qualunque altro mezzo di richiamo che rechi disturbo alla quiete pubblica.

ART. 43 - Non è permesso agli straccivendoli ed ai venditori di qualunque genere disturbare con grida e clamori la pubblica quiete. La vendita al minuto di carbone e la raccolta degli stracci potrà farsi a mezzo di carretti con cassone coperto, non oltre le ore 9.

ART. 44 - Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi commercio o industria.

ART. 45 - Nelle vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico non potranno abbandonarsi a se stessi i ragazzi d'età inferiore ai cinque anni, ma dovranno essere accompagnati e custoditi da persone che siano in grado di adempiere a tale ufficio.

ART. 46 - E' proibito tenere animali domestici che rechino incomodo o molestia al vicinato.

ART. 47 - L'esercizio delle professioni, delle arti e dei mestieri rumorosi ed incomodi è limitato alle ore appresso indicate:

dal 10 aprile al 30 settembre dalle ore 7 alle 20 dal 10 ottobre al 31 marzo dalle ore 8 alle 19. L'uso dei segnali rumorosi, di sirene, di fischi od altro è permesso solo nei limiti dell'orario sopraindicato per richiamare gli operai al lavoro.

Il suono delle campane sarà limitato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

ART. 48 - Nonostante l'orario di cui all'articolo precedente, il Podestà ha facoltà di vietare o subordinare a speciali cautele l'esercizio delle professioni, delle arti e dei mestieri suddetti, nonché l'uso delle macchine ed apparecchi rumorosi, in prossimità di Ospedali, Scuole ed Uffici pubblici.

ART. 49 - Qualunque impianto di macchine nell'abitato dovrà essere fatto in modo che il loro esercizio non rechi danno o molestia ai vicini.

ART. 50 - Durante la stagione balneare dal 10 maggio al 30 Settembre, oltre le disposizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Regolamento per lo Stabilimento Bagni e dalle prescrizioni dell'Autorità Marittima è vietato:

- a) far bagni al mare, nel porto canale ed in qualsiasi altro luogo accessibile al pubblico, se non muniti di un costume decente e tale che non rechi offesa alla pubblica moralità ed alla decenza;
- b) recarsi e sostare in semplice costume da bagno nelle località poste al di fuori della zona delimitata annualmente dal Sindaco con apposita ordinanza.

(Mod. con del. n. 19 del 23/3/1957, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 18/5/1957 al n. 19632 Div. 3/1).

- c) transitare con qualsiasi veicolo (fatta eccezione per le biciclette e motociclette condotte a mano e per le carrozzelle adibite al trasporto di invalidi e bambini), con animali da tiro, da soma e da sella e con bovini, suini ed ovini nel piazzale dal Kursaal, lungo la scogliera, sui marciapiedi anche non rialzati e nei viali riservati ai pedoni.

ART. 51 - I venditori ambulanti di qualsiasi oggetto o genere, fermo il divieto di cui agli art. 78 e 79, durante il periodo balneare indicato nell'articolo precedente, non potranno accedere alla piattaforma né alla spiaggia senza uno speciale permesso da rilasciarsi dall'Autorità Municipale. I venditori ambulanti di dolciumi ed altri generi alimentari dovranno vestire decentemente con giacca grembiule di tela bianca, ed avranno mezzi di trasporto decorosi.

ART. 52 - Nessuno potrà esercitare servizio pubblico di barche a remi, a vela, a motore per il trasporto di persone, senza permesso dell'Autorità Marittima.

TITOLO IV

Prevenzioni incendi.

Commercio e deposito di materie infiammabili e combustibili.

ART. 53 - Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili, devono essere costrette a volta e munite di cappa in muratura o in ferro.

I forni da panettiere, pasticcerie e qualsiasi altro esercizio del genere, devono essere difesi da una seconda volta di cotto ovvero con terrapieno d'argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

Le canne ed i fumaioli devono essere costruiti con muratura laterizia solida e regolare, i focolari con mattoni refrattari. Non si possono attivare forni o fucine senza il nulla osta della Autorità Comunale.

.ART. 54 - Le bocche, canne o tubi di camini, stufe o forni non possono addossati a pareti di legno.

I tubi conduttori di calore o fumo che attraversano solai o sottotetti devono essere metallici, rivestiti di tubi laterizi ed isolati dalle pareti combustibili.

ART. 55 - I camini e condotti di stufe, forni, fucine ed in genere tutte le tubazioni per fumo devono essere spazzate frequentemente in proporzione dell'uso che se ne fa, ed almeno una volta ogni anno.

ART. 56 - Nell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polvere, fuochi artificiali, falò e simili; alzare palloni areostatici e fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

ART. 57 - La legna, i legnami da costruzione, il carbone, lo zolfo ed altre materie combustibili non possono essere tenute in deposito o per vendita tanto all'ingrosso quanto al minuto, se non in botteghe o magazzini costruiti con materiale incombustibile.

Detti locali dovranno avere una apertura a luce diretta.

ART. 58 - E' pure vietato:

- a) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, zolfanelli od altri oggetti accesi;
- b) fumare nelle stalle od in qualsiasi altro luogo dove si trovano materie facilmente infiammabili;
- c) accatastare legna, paglia, fieno ed altre materie facili a prendere fuoco in vicinanza di camini, contro le pareti dei forni, ed in altri luoghi che presentino pericolo per l'incendio;
- d) accumulare nei magazzini foraggi in tale stato che si possano accendere per spontanea combustione;
- e) entrare nelle stalle, nei fienili, nei magazzini e ripostigli di legna, carbone, paglia, ed in qualunque altro locale di deposito di materie infiammabili, con lanterne od altro lume a fiamma libera.

ART. 59 - I fumaioli delle officine, dei forni a vapore e degli stabilimenti industriali dovranno essere muniti di apparecchi atti ad impedire lo spandimento di materie pericolose ed incommode ai vicini.

ART. 60 - Ogni persona che si accorga di un incendio è tenuta ad informare, con la massima sollecitudine possibile, il Corpo dei Vigili del Fuoco cercando di rispondere nel miglior modo possibile, a tutti quei chiarimenti che, a seconda del caso, saranno richiesti da parte del Vigile di guardia.

ART. 61 - I permessi di tenere i depositi e negozi di materie infiammabili che presentino pericolo di scoppio o di incendio, sono subordinati all'osservanza delle "Norme tecniche" di cui alla circolare Ministeriale 5 agosto 1911 n. 2/06795 e al R.D.L. 26 agosto 1927 n. 1774 e delle Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 1934.

ART. 62 - Per determinare le modalità da prescriversi ai richiedenti i permessi per detti depositi, è istituita una Commissione Tecnica di Vigilanza composta: dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del fuoco, del Direttore del Laboratorio

Chimico Provinciale, dell'Ispettore di Polizia Municipale il quale avrà pure le funzioni del Segretario della Commissione.

Essi potranno nei singoli casi di impedimento essere sostituiti da altri funzionari dei rispettivi uffici. Per piccoli depositi, officine e laboratori di artigiani ove si trattano ed impiegano sostanze combustibili non infiammabili, i permessi potranno essere rilasciati su parere dell'Ufficio di Prevenzione Antincendi del Corpo Locale dei Vigili del Fuoco.

(Mod. con del. n. 118 del 18/6/1948, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 21/7/1948 n. 10267 Div. 2/1.)

ART. 63 - A ciascun membro della Commissione di Vigilanza sarà corrisposta per ogni visita una indennità di £. 200 oltre eventuali spese di trasporto da porsi a carico degli interessati tenuti a chiedere il permesso.

(Mod. con del. n. 118 del 18/6/1948, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 21/7/1948 al n. 10267 Div. 2/1.)

TITOLO V

Del Commercio - Delle Arti - Della Industria.

ART. 64 - L'apertura di pubblici esercizi di commercio e di industria è disciplinata dalle norme contenute nel R.D. L. 16 Dicembre 1926 n. 2174, integrate dalle successive istruzioni ministeriali, nonché dalle seguenti particolari disposizioni.

ART. 65 - Le licenze o i permessi rilasciati dall'Autorità Comunale ai singoli proprietari di esercizi in conformità alle disposizioni del R.D.L. suddetto, di quello d'Igiene e di altri Regolamenti speciali debbono essere affissi permanentemente nei locali. sotto pena di contravvenzione.

ART. 66 - L'Autorità Comunale avrà sempre facoltà di far visitare i locali di rivendita e di deposito degli esercenti di generi di commercio, come pure gli utensili, i pesi e le misure.

ART. 67 - E' vietato valersi di pesi e misure non autorizzate dalla Legge e non regolarmente verificate dall'Ufficio Metrico.

ART. 68 - Le bilancie e le misure che servono alla vendita devono essere mantenute pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare comodamente il peso.

ART. 69 - Nel pesare le merci in vendita non si potrà usare carta d'involto se non quando sia richiesta dalla natura della merce; il peso poi della carta non dovrà eccedere il grammo per ogni decimetro quadrato.

ART. 70 - La merce è venduta a peso e non a numero. E' permessa la vendita di generi alimentari in pacchi già preparati alla condizione che da parte dell'esercente sia notato sopra ciascun pacco il peso della merce contenuta nel pacco, peso che dovrà corrispondere effettivamente a quello segnato sul pacco stesso.

ART. 71 - Le derrate normalmente devono essere pesate con un sol foglio di carta, di dimensioni tali da non eccedere il quantitativo richiesto per involgere le derrate stesse. Se il commerciante usa il doppio foglio, ha l'obbligo di porre un altro foglio della stessa dimensione e però nell'altro piatto della bilancia.

ART. 72 - I venditori non possono rifiutarsi alla vendita a pronta cassa degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita anche se ne sia loro richiesta una piccola la quantità.

ART. 73 - Gli esercizi di vendita di sostanze alimentari devono avere aria e luce conveniente tanto di giorno quanto di notte.

ART. 74 - Ogni esercizio deve essere munito di una insegna da collocarsi all'esterno e da approvarti dall'Ufficio Tecnico.

Qualunque variazione da portarsi all'insegna sia nella forma che nella dicitura, andrà soggetta all'approvazione del suddetto Ufficio.

ART. 75 - Il Podestà determinerà quali esercizi debbano reputarsi incomodi o pericolosi ed anche soltanto dannosi nell'interesse dei terzi; in quali località debba proibirsi l'apertura e a quali condizioni sia da vincolarne il permesso.

ART. 76 - E' in facoltà del Podestà proibire l'impianto o l'apertura di determinati esercizi, quando esso giudichi tali esercizi non rispondenti al decoro e alle condizioni di quelle date località, come nella zona a mare.

Art. 76/bis - Ferme restando le attribuzioni proprie previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, sono altresì di competenza degli organi comunali le funzioni amministrative relative a (1):

- a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo, attraverso il servizio di vigilanza urbana;
- b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto, con formale deliberazione del Consiglio comunale;
- c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione, con formale deliberazione del Consiglio comunale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- d) alla fissazione, con ordinanza del Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative, nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, secondo le disposizioni regolanti la materia;

(1) Art. 54 D.P.R. 24.7.77 n. 616.

Articolo Aggiunto: deliberato con atto del C.C. 311 del 17.11.77 esaminato senza rilievi dal Comitato di Controllo Sezione Speciale di Pesaro in data 14.19.77 n. 32642.

TITOLO VI

Venditori ambulanti.

ART. 77 - I venditori ambulanti che si valgono per il loro commercio di carretti od altri veicoli, dovranno applicare numero d'ordine che sarà indicato dall'Ufficio di Polizia Municipale.

I veicoli dovranno essere decorosi, ben verniciati e se di nuova costruzione avranno le seguenti dimensioni : altezza m. 1,20, larghezza 0,90, lunghezza m. 2 comprese le stanghe.

ART. 78 - E' vietato di esercitare il commercio ambulante nelle seguenti località :

Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Mamiani, Corso XI Settembre, compresi i portici, Via Barignani, Piazza Lazzarini, Piazza Garibaldi, Piazza Collenuccio, Piazzale Kursaal ed adiacenze, Viale Roma, Via Rossini, Viale Vittorio Emanuele, Viale Trieste (dal Piazzale omonimo al Viale Zara), Via Francesco d'Assisi, Via Cialdini ed in tutte le altre località che l'Amministrazione Comunale crederà opportuno proibire l'esercizio.

ART. 79 - E' pure vietato:

- a) di vendere generi diversi da quelli indicati nella licenza;
- b) di circolare con veicoli in luoghi anche non compresi nel divieto di cui sopra ove siavi per qualsiasi motivo agglomeramento di persone;
- c) di arrestarsi sul luogo pubblico oltre il tempo strettamente necessario per soddisfare alle richieste degli acquirenti;
- d) di esercitare la vendita sotto forma di lotteria od altro giuoco qualsiasi;
- e) di gettare sul suolo pubblico residui di generi in vendita.

ART. 80 - Solo il commercio ambulante dei giornali è permesso in tutte le località pubbliche. I venditori dovranno vestire decentemente e tenere un contegno urbano.

ART. 81 - E' vietato l'esercizio di qualsiasi commercio girovago prima delle ore 7 dall'aprile a tutto ottobre e delle ore 8 negli altri mesi. Sono esclusi da questa limitazione i rivenditori di giornali.

ART. 82 - Tutti i rivenditori ambulanti pagheranno la tassa di posteggio.

ART. 83 - Contro i concessionari morosi, l'Amministrazione Comunale potrà procedere coi mezzi autorizzati dalla legge, ritirando contemporaneamente la licenza.

ART. 84 - I venditori ambulanti che contravvengono in qualunque modo alle disposizioni del presente Regolamento saranno passibili anche del sequestro della merce e del veicolo a garanzia delle multe e delle spese.

Potranno però i contravventori evitare il sequestro garantendo il pagamento della penalità mediante congruo deposito in danaro.

ART. 84/bis – Spettano ai Comuni gli atti istruttori e di certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nell'ambito delle disposizioni che regolano la materia e nel rispetto, in quanto applicabili, delle destinazioni di zona degli strumenti urbanistici in vigore.(1)

(1) Art. 63 D.P.R. 24.7.77 n.616.

Articolo aggiunto: deliberato con atto del C.C. 311 del 17.11.77 esaminato senza rilievi dal Comitato di Controllo Sezione Speciale di Pesaro in data 14.12.77 n. 32642.

ART. 85 - I facchini ed i lustrascarpe devono nell'esercizio del loro mestiere portare un berretto uniforme con la iscrizione relativa ed i facchini, al lato sinistro del petto, terranno appesa una placca metallica col numero d'ordine.

Tanto il berretto che la placca saranno conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Tanto i facchini che i lustrascarpe non possono esercitare la loro attività se non sono muniti:

- a) del certificato d'iscrizione rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- b) della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune.

(Mod. con delibera cons. n.354 del 16.12.47, approvata dalla G.P.A. con visto n. 61941 Div. 2/1).

ART. 86 - I facchini possono offrire l'opera propria, ma è loro assolutamente vietato di infastidire con insistenze, parole ed atti sconvenienti.

ART. 87 - I facchini ed i lustrascarpe senza giustificato motivo non possono rifiutarsi di prestare la loro opera ogni qualvolta ne siano richiesti.

ART. 88 - I facchini addetti alla Stazione Ferroviaria non potranno entrare se non col consenso del Capo Stazione e dovranno assoggettarsi a tutte quelle prescrizioni che anche in via provvisoria si

credesse imporre ai medesimi tanto dal Capo Stazione, quanto dagli Agenti Comunali e di P.S. nello interesse del buon andamento del servizio e dell'ordine interno ed esterno della Stazione.

ART. 89 - Non potranno esigere dai viaggiatori una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa che deve essere affissa nelle sale d'aspetto della Stazione Ferroviaria.

ART. 90 - Sarà revocato il permesso alle persone di cui all'art. 85 quando abitualmente tengano contegno sconveniente verso il pubblico o verso gli agenti della F.P.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e procedurali.

ART. 91 - Oltre i casi nei quali siavi speciale dichiarazione, si devono ritenere per nulli e di nessun effetto i permessi, le licenze ed in genere ogni concessione fatta dall'Autorità Comunale, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali fu subordinata la concessione medesima. Ogni permesso licenza o concessione è personale salvo che sia espressamente disposto in modo diverso.

ART. 92 - Gli Agenti del Comune, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti etc., ed in generale nei locali pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

Qualora debbano introdursi nei cortili interni od in qualunque altro luogo chiuso, per verificare se le disposizioni del presente Regolamento o le prescrizioni dell'Autorità Comunale in esecuzione o dipendenza del medesimo, siano osservate, o per contestare, ove d'uopo, le relative contravvenzioni, dovranno essere muniti di ordine scritto dal Podestà, che sarà loro obbligo di presentare ai proprietari, conduttori od inquilini del locale da visitarsi.

ART. 93 - Gli Agenti Comunali che avvertano qualche fatto od omissione contro le prescrizioni del presente Regolamento, devono tosto contestare la contravvenzione alla persona responsabile del fatto o della omissione.

ART. 94 - Qualora sia sorpresa in flagrante contravvenzione una persona sconosciuta e che non possa dare sufficienti prove di se, gli Agenti Municipali hanno facoltà di invitarla a recarsi tosto all'Ufficio di Polizia Municipale per essere identificata. In caso di rifiuto potranno condurla a forza per accertarne la identificazione. Il rifiuto a dare le proprie generalità costituisce contravvenzione punibile in base all'art. 651 del Codice Penale.

ART. 95 - La contestazione di ogni contravvenzione, salve le sanzioni incorse, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo, di procedere al ripristino delle cose, se trattasi di atti compiuti senza l'autorizzazione o la concessione dell'Autorità o altrimenti contrari alle sue disposizioni, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che sia stato omissso.

In ogni caso, quando alcuno non ottemperi a una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità Municipale a norma delle Leggi e Regolamenti, il Municipio può ordinare l'esecuzione d'Ufficio del provvedimento intimato, rimanendo a carico del contravventore, oltre alla pena incorsa, le spese all'uopo sostenute.

Se la contravvenzione è imputabile a più persone, queste ne saranno responsabili in solido e la parte contributoria di ciascuno nelle spese occorre per i provvedimenti ordinati d'Ufficio, verrà fissata dal Podestà. Resterà però in facoltà delle parti nei rapporti fra loro, far determinare più esattamente, se necessario e come di diritto, la rispettiva quota di contribuzione.

ART. 96 - Le cose che hanno servito a commettere la contravvenzione o ne hanno formato l'oggetto, possono essere immediatamente sequestrate.

Gli oggetti sequestrati potranno essere restituiti se il contravventore presenti come mallevadore una persona notoriamente solvibile o esibisca una cauzione in danaro.

ART. 97 - Il Podestà potrà far vendere gli oggetti sequestrati anche prima della risoluzione della contravvenzione, quando consti da una speciale perizia che non sono suscettibili di essere conservati, ritirandone il prezzo ricavato per ciò che sarà di diritto.

ART. 98 - Le infrazioni alle disposizioni del presente, Regolamento saranno punite secondo le norme contenute nel Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, senza pregiudizio delle altre pene stabilite dal Codice Penale e dalle altre Leggi e Regolamenti in vigore. (*)

ART. 99 - Per la conciliazione e pel procedimento si osserveranno le prescrizioni della stessa Legge Comunale e Provinciale, Capo VI.

ART. 100 - Esistendo parte lesa il Podestà chiama avanti a sé il contravventore e la parte lesa per il tentativo di conciliazione.

Non comparendo nel giorno e nell'ora fissata dall'intimazione il verbale di contravvenzione sarà immediatamente trasmesso per il procedimento di legge, alla R. Pretura.

ART. 101 - Il Comune potrà in casi speciali costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzione al presente Regolamento.

ART. 102 - Ogni cittadino ha facoltà di reclamare per mezzo di lettera da lui firmata contro l'operato degli Agenti Municipali, ovvero per fatti contrari alle disposizioni del presente o di altri Regolamenti che siano d'interesse locale e generale.

ART. 103 - I provvedimenti che nel presente Regolamento sono deferiti al Municipio, vengono dati dal Podestà.

ART. 104 - Il Presente Regolamento vale per la città e suburbio.

Le disposizioni nel medesimo contenute vengono, per quanto siano applicabili, estese alla parte forese del Comune.

ART. 105 - Sono incaricati della rigorosa osservanza del presente Regolamento i Vigili Municipali e gli Agenti della F.P.

ART. 106 - Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione da farsi con pubblico avviso, restando alla stessa data abrogate tutte le disposizioni dei precedenti Regolamenti in quanto contemplino le stesse materie od abbiano disposizioni incompatibili con le presenti.

Deliberato con atto Podestarile. 16 Maggio 1934 n. 338 e 4 aprile 1936 n. 198 debitamente approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Pubblicato all'albo Pretorio Comunale nei modi e termini di legge.

Approvato dall'On. Ministero dell'Interno come da lettera Prefettizia in data 3 Dicembre 1937, n. 17034.

Pesaro, li 30 Dicembre 1937-XVI.

IL PODESTÀ

P. Luchinat

/lz

(*) Oggi art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di seguito riportato.

Articolo 7-bis

Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari [\(7/a\)](#).

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) [\(7/b\)](#).

(7/a) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7/b) Articolo aggiunto dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

TITOLO IX

Autorizzazioni di polizia amministrativa

Cap. I - Guida, interprete corriere ecc.

Art. 107 - Per l'esercizio del mestiere di guida, di interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del Sindaco (1).

La licenza è negata: (2)

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione od misure di sicurezza, personale od è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

La licenza può essere negata:

- 1) a chi ha riportato condanna per delitti contro le personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, oppure per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità ed a chi non può provare la sua buona condotta;
- 2) a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

La licenza è revocata quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto od in parte, le condizioni alle quali è subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della licenza.

(1) Art. 123 T.U. 18.06.1931, n. 773

(2) Art. 11 R.D. 6 Maggio 1940, n. 635

Art. 108 - Al sensi del precedente articolo: (1)

- a) sono "guide" coloro che, per mestiere, accompagnano i clienti nelle visite ai Monumenti, alle opere d'Arte, ai Musei, alle Gallerie, agli Scavi Archeologici, alle Ville, ai Paesaggi e simili per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali;
- b) sono "guide alpine" coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane o alpestri;
- c) sono "portatori alpini" coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane ed alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie;
- d) sono "corrieri" coloro che, per mestiere, accompagnano comitive, famiglie e persone singole nei viaggi che compiono attraverso lo Stato;
- e) sono "interpreti" coloro che, per mestiere, prestano l'opera propria per la traduzione di lingue straniere.

Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall'art. 107 gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure vestiti in uniforme nelle stazioni ferroviarie o nei porti con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali.

Possone essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero.

(1) Art. 234 R.D. 6 Maggio 1940 n. 635.

Art. 109 - La concessione della licenza per l'esercizio, dei mestieri indicati nel precedente articolo, è subordinato all'esito favorevole di esperimento, da sostenersi dinanzi alla Commissione di cui all'art. 236 del R.D. 6.5.1940 n. 635 e con le modalità di cui agli artt. 237 - 238 - 239 del medesimo Regio Decreto.

Art. 110 - L'interessato, ai fini del rilascio della licenza, deve presentare domanda, in carta legale, al Sindaco corredata:

- 1 - del certificato di nascita e del certificato di residenza;
- 2 - del titolo di studio posseduto;
- 3 - del certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- 4 - del certificato generale del Casellario Giudiziale.

Cap. II - Riprese cinematografiche in luogo pubblico

Art. 111 - Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

Art. 112 - L'avviso deve contenere le generalità e l'indirizzo del richiedente, l'indicazione dell'eventuale area pubblica da occupare, la durata e l'orario di attività ai fini delle necessarie autorizzazioni.

Cap. III - Licenze temporanee pubblici esercizi

Art. 113 - In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia. (1)

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.

(1) Art. 103 del T.U. 18.6.1931 N. 773

Art. 114 - Le licenze temporanee degli esercizi pubblici, di cui al precedente art. 113, devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza. (2)

(2) Art. 190 del R.D. 6.5.1940 N. 635.

Art. 115 - La domanda in carte legale, indirizzata al Sindaco deve contenere le generalità della persona che intende gestire l'esercizio pubblico per la durata della manifestazione il richiedente deve indicare nella domanda il nominativo dell'addetto alla somministrazione di alimenti e di bevande iscritto al R.E.C. presso la C.C.I.A.A..

Art. 116 - La licenza non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi.

Cap. IV - Rappresentazioni teatrali, cinematografiche, accademiche.

Art. 117 - Senza licenza del Sindaco non si possono dare in luogo pubblico o aperte o esposte al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademiche, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione (1).

Sono altresì soggette ad autorizzazione del Sindaco le feste da ballo ed i trattenimenti in luogo pubblico indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale.

(1) Art. 68 del T.U. 18.6.1931 N. 773

Art. 118 - L'interessato, per ottenere la licenza, deve presentare l'istanza in carta legale, diretta al Sindaco, indicando il tipo di attività e l'ubicazione del locale.

Alla domanda deve allegare:

- certificato di residenza;
- certificato generale del Casellario Giudiziale.

Art. 119 - La licenza è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati. (2)

(2) Art. 71 del T.U. 18.6.1931 N. 773.

Art. 120 - Qualora trattasi di apertura di esercizi con servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, dovrà essere prodotta separata istanza per ottenere la licenza di cui alla legge 524/1974, indicando il nominativo dell'addetto alla somministrazione che dovrà essere qualificato ed iscritto nella speciale sezione del R.E.C. presso la C.C.I.A.A.

Art. 121 - La licenza non può essere concessa a chi non è capace di obbligarsi.

Art. 122 - Il provvedimento di cui all'Art. 117 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato, su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 123 - Il diniego del provvedimento di cui all'art. 117 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

Cap. V - Pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, ecc.

Art. 124 - Senza licenza del Sindaco è vietato dare anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. (1)

E' richiesto la licenza del Sindaco anche per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. (2)

(1) Art. 69 del T.U. 18.6.1931 N. 773

(2) Art. 124 del R.D. 6.5.1940 N. 635

Art. 125 - L'interessato per ottenere la licenza, deve presentare istanza in carta legale, diretta al Sindaco, indicando il tipo di attività e l'ubicazione del locale.

Alla domanda deve allegare:

- certificato di residenza;
- certificato generale del Casellario Giudiziale.

Art. 126 - La licenza è valida solo per il locale e per il tempo in essa indicati.

Art. 127 - La licenza non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi

Art. 128 - Il provvedimento di cui all'art. 124 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato, su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 129 - Il diniego del provvedimento di cui all'art. 124 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

Capo VI - Licenza alcoolici, super alcoolici ed orari pubblici esercizi.

Art. 130 - La licenza per la vendita di alcoolici e l'autorizzazione per super alcoolici, è rilasciata dal Sindaco cui spettano anche i poteri di cui agli art. 3 e 5 della legge 14.10.1974 N° 524.

Art. 131 - Il provvedimento di cui all'art. 130 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 132 - Il diniego del provvedimento di cui all'art. 130 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

Cap. VII – Alberghi, Locande, Ecc.

Art. 133 - Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco, fatte salve le autorizzazioni ai fini igienico-sanitario ai termini degli art. 231 - 232 del T.U. della leggi sanitarie, approvate con R.D. 27.7.1934 N° 1265, alberghi compresi quelli diurni locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra liquori od altre bevande anche non alcooliche, nè sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, o stabilimenti di bagni. esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stalaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. (1)

Sono altresì soggetti a licenza del Sindaco gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi sopra contemplati. (2)

(1) Art. 86 del T.U. 18.6.1931 N. 773

(2) Art. 124 secondo comma R.D. 6.5.1940 N. 635

Art. 134 - Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 133; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente.

Art. 135 - La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno e vale esclusivamente per i locali in essa indicati. Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 136 - La licenza non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi.

Art. 137 - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni senza che sia dato avviso al Sindaco, la licenza è revocata. La licenza è altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato al Sindaco, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a 3 mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 138 - La domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati nel precedente articolo 133, deve contenere le indicazioni relative alla natura ed alla ubicazione dell'esercizio ed all'insegna.

Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni la domanda per ottenere la licenza d'esercizio deve inoltre, essere corredata da apposita documentazione dalla quale risulti che il richiedente ha ottenuto la classificazione del locale a termine del R.D.L. 18.1.1937 N° 865.

Art. 139 - Per gli alberghi e per le pensioni gli interessati debbono presentare istanza, in carta legale, al Sindaco indicando:

- 1) le generalità complete del gestore e la residenza;
- 2) l'ubicazione dell'edificio;
- 3) l'insegna;
- 4) documento attestante la classifica del locale a termini del precedente art. 138;
- 5) attestato dell'Ufficio Sanitario sulla idoneità dei locali;
- 6) certificato generale del casellario giudiziario;
- 7) certificato della C.C.I.A.A. riferito all'iscrizione nel registro delle Ditte.

Art. 140 - Per le sale pubbliche per biliardi e altri giochi leciti, la domanda, in carta Legale diretta al Sindaco deve contenere:

- 1) le generalità e la residenza del richiedente
- 2) l'ubicazione dei locali
- 3) certificato generale del casellario giudiziario
- 4) attestato di iscrizione nel registro Ditte presso la C.C.I.A.A.;

Se la domanda è presentata dal gestore di pubblico esercizio (bar, caffè, ecc.) non è prescritta la presentazione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, e 4.

Art. 141 - Per il rilascio di licenza riferita alla gestione di stabilimenti di bagni occorre la presentazione della domanda e degli stessi documenti richiesti per i gestori di sale pubbliche per biliardi, nonché del provvedimento di concessione da parte degli Organi o Enti proprietari o concessionari di arenili o di altri beni demaniali o di privati.

Il rilascio della licenza è subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria.

Art. 142 - Per ottenere la licenza per l'esercizio di rimessa di autovettura il richiedente deve allegare alla domanda:

- 1) certificato di residenza;
- 2) certificato generale del casellario giudiziale;
- 3) certificato della C.C.I.A.A. di iscrizione nel registro ditte.

Art. 143 - La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si presti ad essere convenientemente sorvegliata.

Art. 144 - Gli Enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, al termine del precedente art. 133, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altre licenze.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli Enti o dei circoli e in tale sua qualità.

Art. 145 - Il provvedimento di cui all'art. 133 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 30 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato, su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 146 - Il diniego del provvedimento di cui all'art. 133 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

Cap. VIII - Servizio d'ordine e sicurezza nei teatri, ecc.

Art. 147 - Il Sindaco provvede con ordinanza da tenersi costantemente affissa in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo. (1)

(1) Art. 84 del T.U. 18/6/19319 N. 773

Cap. IX - Arte Tipografica, Litografica, Foto Ecc.

Art. 148 - Non si può esercitare senza licenza del Sindaco l'arte tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari (1).

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.

Sono soggetti, altresì, a licenza del Sindaco ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo, o al ciclostile, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo. idoneo alla divulgazione del pensiero. (2)

La licenza del Sindaco è richiesta anche per esercizio girovago delle arti di cui sopra. (3)

(1) Art. 111 T.U. 18.6.1931 N. 773

(2) Art. 197 R.D. 6.5.1940 N. 635

(3) Art. 198 R.D. cit.

Art. 149 - La domanda per conseguire la licenza di cui all' art. 148 deve contenere la indicazione della sede e della specie dell'esercizio e del nome del direttore tecnico, ove questi sia persona diversa dal titolare dell'Azienda. Ogni variazione deve essere comunicata al Sindaco nel termine di 5 giorni. (4)

(4) Art. 199 R.D. cit.

Art. 150 - La licenza non può essere concessa a chi è incapace di obbligarci.

Art. 151 - La domanda di licenza per esercitare una o più attività indicate nell'art. 148 deve essere presentata al Sindaco in carta legale indicando le generalità del titolare e la residenza, nonché i dati sull'ubicazione del laboratorio o sede e il nominativo dell'eventuale rappresentante del titolare o della società. Alla domanda devono essere allegati:

- 1) il certificato di iscrizione all'albo degli artigiani e nel registro ditte presso C.C.I.A.A. ove occorrà ;
- 2) il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 152 - Il provvedimento di cui all'art. 148 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso. annullato o revocato, su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 153 - Il diniego del provvedimento di cui all' art. 148 è notificato all' interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

Cap. X Stranieri

Art. 154 - Gli stranieri, eccettuati gli italiani non appartenenti alla Repubblica, non possono esercitare il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciainolo, saltimbanco cantane suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi senza licenza del Sindaco, fatta salva l'osservanza delle speciali disposizioni legislative per le singole attività e l'adempimento degli obblighi riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia (1).

(1) Art. 124 T.U. 18.6.1931 N. 773.

Art. 155 - La domanda di licenza per esercitare, una delle attività indicate nel precedente art. 154 deve essere presentata al Sindaco in carta legale.

Alla domanda deve essere allegato il documento dà cui risulti di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 142 del T.U. di pubblica sicurezza, in ordine al "soggiorno" in Italia.

Art. 156 - Il provvedimento di cui all'art. 154 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 157 - Il diniego del provvedimento di cui all' art. 154 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

Cap. XI - Mestieri di ambulante, cenciaiolo, facchino, ecc.

Art. 158 - I mestieri ambulanti di cenciaiolo, saltimbanco cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi non possono essere esercitati se non previa iscrizione in apposito registro esistente presso l'Ufficio di polizia urbana del Comune. (1)

Il certificato è soggetto a vidimazione annuale.

(1) Art. 121. T.U. 18-6-1931 N. 773

Art. 159 - La iscrizione è riusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere riusata ai minori degli anni 18 idonei ad altri mestieri. ed alle persone pregiudicate o pericolose.(2)

(2) Art. 122 T.U. cit.

Art. 160 - Ai fini dell'iscrizione, l'interessato dovrà presentare domanda al Sindaco, in carta legale, contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) certificato del casellario giudiziale;
- 2) certificato di residenza;
- 3) licenza ove richiesta;
- 4) ogni altra eventuale atto inerente alla specifica attività.

Art. 161 - Il provvedimento di cui all'art. 158 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 162 - Il diniego del provvedimento di cui all' art. 158 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

Cap. XII Collette, questue, ecc.

Art. 163 - Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte senza licenza del Sindaco, raccolta di fondi o di oggetti, collette e questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione (1).

La licenza può essere concessa solo nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

Sono altresì soggette a licenza le questue o collette dirette a raccogliere fondi ed oggetti, fuori dei templi, per il mantenimento di ordine religiosi mendicanti e per sopperire a spese di culto presso chiese povere. (2)

(1) Art. 156 T.U. 18.6.1931 N. 773

(2) Art. 285 R.D. 9.5.1940 N. 635

Art. 164 - Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al Sindaco, indicando il relativo piano, la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere, la durata di essa e le generalità complete delle persone che ne sono incaricate.

In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di età minore o di non buona condotta morale nè in tempo di notte.

Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti della carta di identità e di apposita tessera, da rilasciarsi dal Sindaco.

Il Sindaco può subordinare il rilascio della licenza al versamento di una cauzione in misura proporzionale all'entità della somma o al valore degli oggetti. che secondo il piano progettato, si presume possa ricavarsi dalla questua o colletta.

La cauzione non può essere restituita se non consti che siasi completamente erogato il ricavato della questua o colletta. secondo il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza.

Le condizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle dei commi 2° e 3° limitatamente per questo alla carta di identità, non si applicano alle normali questue effettuate dagli ordini religiosi mendicanti.(1)

(1) ART. 285 R.D. 9.5.1940 N. 635.

Art. 165 - Il provvedimento di cui all'art. 163 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 166 - Il diniego del provvedimento di cui all'art. 163 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere Prefettizio.

Cap. XIII – Portieri e custodi.

Art. 167 - I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzino, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolarmente giurata devono ottenere l'iscrizione in apposito Registro presso il Comune-Ufficio di Polizia Urbana.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000.

I proprietari o amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere e custode chi non è iscritto nel registro del Comune sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L.240.000 (1)

(1) Art. 62 T.U. 18.6.1931 N. 773

Art. 168 - L'obbligo dell'iscrizione dell'apposito registro di cui all'articolo precedente incombe:

- a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto o disabitati;
- b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, degli esercizi pubblici in genere anche se disabitati dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo nonché di qualsiasi negozio anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- c) alle persone addette alla custodia interna ed esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini dei depositi degli stabilimenti di qualsiasi specie. degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- d) a coloro che sostituiscono il portiere anche se persone di famiglia. Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia attendono a qualsiasi altra occupazione.

Art. 169 - Ai fini dell'iscrizione l'interessato dovrà presentare domanda al Sindaco, corredata dai seguenti documenti:

- Certificato plurimo;
- Contratto di portierato o atto equivalente.

Art. 170 - Il Sindaco nel provvedere sulla domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri valuta con criterio discrezionale, la idoneità dell'aspirante, ed in particolare accerta per età condizioni di salute, intelligenza se egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta del Sindaco ed a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati. (1)

Art. 171- Il provvedimento di cui all'art. 167 è adottato previa comunicazione al Prefetto e notificato all'interessato non oltre 20 giorni dall'adozione.

Tale provvedimento è sospeso, annullato o revocato, su motivata richiesta del Prefetto.

Art. 172 - Il diniego del provvedimento di cui all'art. 167 è notificato all'interessato dopo la comunicazione del conforme parere prefettizio.

(1) Art. 113 R.D. 6.5.1940 N. 6354

Cap. XIV - Commercio di cose antiche e usate

Art. 173 - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva al Sindaco, fatte salve le disposizioni vigenti previste in materia. (1)

(1) Art. 126 T.U. 18-6-1931 N. 773

Art. 174 - La dichiarazione al Sindaco di cui intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda la dichiarazione deve essere rinnovata.

Il Sindaco nel rilasciare ricevuta della dichiarazione indica se nell'esercizio si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure oggetti usati.

Art. 175 - Per quanto non previsto nel presente titolo, è fatta salva l'osservazione di ogni altra disposizione prevista in materia anche per quanto riguarda le direttive di cui al terz'ultimo comma del D.P.R. 24.7.77 N° 616.